

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

SEZIONE I - Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il Contraente

1	Dati del soggetto che entra in contatto con il Contraente: <i>MARTORELLI ROBERTO</i>		
	<i>Qualifica: Agente iscritto in Sezione A</i>		
<small>CODICE FISCALE</small>	<small>RECAPITI TELEFONICI</small>	<small>E.MAIL/PEC</small>	
MRTTRT61E17H501A	0642903601	martorelli.roberto@gmail.com	
<small>REGISTRO UNICO INTERMEDIARI</small>			
Iscritto dal 12 Febbraio 2007 alla Sezione A del RUI al n° A000075092			

2	Dati dell'Intermediario Agente per il quale è svolta l'attività		
<small>DATI ANAGRAFICI / RAGIONE SOCIALE</small>	<small>RECAPITI TELEFONICI</small>	<small>E.MAIL/PEC</small>	
ASSICURAZIONI QUIRINALE SRL	0642903601	ag5838@axa-agenzie.it assicurazioniquirinale@legalmail.it	
<small>SEDE OPERATIVA</small>	<small>SEDE LEGALE</small>		
VIA XX SETTEMBRE 3 - 00187 ROMA (RM)	VIA XX SETTEMBRE 3 - 00187 ROMA (RM)		
<small>REGISTRO UNICO INTERMEDIARI</small>		<small>SITO INTERNET</small>	
Iscritta dal 28 Dicembre 2011 alla Sezione A del RUI al n° A000403275		www.agenzie.axa.it/roma5838	

Autorità competente alla **vigilanza** dell'attività svolta

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

SEZIONE II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

A) L'intermediario comunica di aver reso disponibile attraverso sito internet di agenzia **nei propri locali** di agenzia

1. l'elenco recante le imprese di assicurazioni con il quale l'intermediario trattiene rapporti di affari anche a seguito di rapporti di collaborazione orizzontale o di lettere di incarico
2. i rapporti di collaborazione con gli intermediari principali (in caso di soggetto che colloca il prodotto iscritto in sezione E)
3. Gli obblighi di comportamento, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018

B) Il contraente, in caso di offerta fuorisede o qualora la fase precontrattuale sia svolta mediante tecniche di comunicazione a distanza, ha facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione delle informazioni riepilogate al punto precedente.

SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interesse

A) L'Intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso sono **X** non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione;

B) dichiarano che Imprese di assicurazione o Imprese controllanti un'Impresa di assicurazione sono **X** non sono detentrici di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera;

SEZIONE IV- Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei Dipendenti, dei Collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, con le modalità ed ai recapiti riportati nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all'impresa, ed ai recapiti riportati nella Sezione "Denominazione Agenzia" per quelli indirizzati all'intermediario, nonché la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c) la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

ASSICURAZIONI QUIRINALE SRL**Via XX Settembre 3, 00187 ROMA****ALL. 4****INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON - IBIP**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non previsto di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite:

Assicurazioni Quirinale Srl, n. RUI **A000403275** intermedia per AXA Assicurazioni S.p.A. n. iscrizione Registro delle imprese n. 11627511006

SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione

A) L'intermediario agisce su incarico del cliente in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione. In caso di intermediazione svolta per conto di una o più imprese di assicurazione, indicare qui di seguito la relativa denominazione:

<i>La ns. Agenzia propone prodotti assicurativi delle seguenti Imprese in qualità di Agente</i>
<i>A) AXA Assicurazioni SpA Corso Como 17, 20154 Milano</i>
<i>B) XL Insurance Company SE Via Visconti Di Modrone Ubert 15, 20122 Milano (MI)</i>
<i>C) AXA France IARD SA Corso Como n. 17, 20154 Milano</i>
<i>D) Inter Partner Assistance SA Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma</i>
<i>E) AXA Life Europe DAC Corso Como n. 17, 20154 Milano</i>
<i>F) D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri – S.p.a. di Assicurazione Via Enrico Fermi 9b, 37135 Verona</i>

B) L'intermediario:

non ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221

ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221

SEZIONE II – Informazione sull'attività di distribuzione e consulenza

G) L'intermediario NON fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice Assicurazioni Private:

H) L'intermediario fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato permettendo di formulare una raccomandazione personalizzata secondocriteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente

I) L'intermediario colloca in modo esclusivo i contratti di una **più imprese di assicurazioni**

J) L'intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più Imprese

K) [inserire ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice.]

SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni

- a) L'agente agisce in qualità di intermediario assicurativo, percependo per la propria attività indipendentemente dalla tipologia di prodotto collocato, provvigioni riconosciute direttamente dall'Impresa mandante per la quale l'attività di intermediazione è svolta. Coerentemente con il Mandato di Agenzia, l'importo percepito può avere la seguente specifica:
- a. Fisso e quindi incluso nei premi assicurativi previsti dal contratto di assicurazione sottoscritto
 - b. Variabile di natura economica ricevuto in virtù dell'attività di intermediazione complessivamente svolta e del servizio erogato al cliente.
- b) Per quanto riguarda l'importo erogato direttamente dal contraente per i servizi prestati dall'intermediario, si rimanda interamente a quanto indicato dalla polizza dove viene esplicitato/riportato l'importo percepito per tale attività.
- c) Per quanto riguarda le polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni riconosciute dall'impresa sono di seguito riportate, come indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice:

IMPRESE MANDANTI e LIVELLI PROVVISORIALI PERCEPITI sul premio R.C.AUTO

		SETTORE	PROVVIGIONI SUL PREMIO LORDO	PROVVIGIONI SUL PREMIO IMPONIBILE	PROVVIGIONI IN VALORE ASSOLUTO
AXA ASSICURAZIONI S.p.A.	I e II	Autovetture ad uso privato e Autotassametri	7.26%	_____%	€ _____
	III	Autobus	5.42%	_____%	€ _____
	IV	Autocarri e simili	5.42%	_____%	€ _____
	IV	Motocarri e simili	5.42%	_____%	€ _____
	V	Ciclomotori, Motocicli e Quadricicli per trasporto persone	5.42%	_____%	€ _____
	VI	Macchine operatrici e carrelli	5.42%	_____%	€ _____
	VII	Macchine agricole	5.42%	_____%	€ _____
		Natanti settori I e II	5.42%	_____%	€ _____
		Polizze a Libro Matricola	5.42%	_____%	€ _____

Le percentuali indicate considerano l'imposta base RCA del 12,50% e non le successive variazioni deliberate o deliberande dalle singole Province.

SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi

- A. I premi pagati dal Contraente agli Intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti i premi pagati dal Contraente agli Intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso. È facoltà dell'Intermediario, in luogo del **Conto Separato**, stipulare una **fideiussione** bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di 18.750 euro, a garanzia dei premi pagati dai clienti tramite l'Agenzia e delle somme destinate ai risarcimenti e ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati tramite l'Agenzia.
- B. Gli intermediari possono ricevere, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite disettecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ASSICURAZIONI QUIRINALE SRL**Via XX Settembre 3, 00187 ROMA****ALL. 4
ter****ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL
DISTRIBUTORE**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non previsto di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite:

Assicurazioni Quirinale Srl, n. RUI **A000403275** intermedia per AXA Assicurazioni S.p.A. n. iscrizione Registro delle imprese n. 11627511006

SEZIONE I – Regole generali per la distribuzione per i prodotti assicurativi

A) Il distributore ha l'obbligo di:

- a. Consegnare al contraente l'Allegato 3 al Regolamento IVASS, n.40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, dimetterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigentidisposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l'obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- e. valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- f. fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire alcontraente di prendere una decisione informata

SEZIONE II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b) obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c) in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione

- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f) obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.